



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FAZZOLARI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI,
DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, RAUTI,
GARNERO SANTANCHÈ e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2019

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione,
concernente la nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della
Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59 della Costituzione, al secondo comma, prevede che « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Con tale disposizione il Costituente ha inteso derogare al principio fissato dall'articolo 58 della Costituzione, in base al quale i senatori sono eletti a suffragio universale dai cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

La norma costituzionale in oggetto è un retaggio dello Statuto albertino che prevedeva, al fianco di una Camera elettiva, un Senato composto dai principi della famiglia reale quali membri di diritto al compimento del ventunesimo anno di età e dai membri nominati a vita dal Re. Invero l'articolo 33 dello Statuto albertino recitava: « Il Senato è composto da membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato ».

Con il presente disegno di legge costituzionale si prevede l'abrogazione della norma in oggetto, al fine di rendere il nostro ordinamento il più possibile una democrazia autenticamente rappresentativa nella quale sia sovrano il voto dei cittadini.

Il numero massimo di cinque senatori a vita previsto dalla Costituzione riguarda, peraltro, solo il limite a cui è assoggettato il potere di nomina del Capo dello Stato e non il numero complessivo dei senatori non eletti che possono essere presenti nel Senato della Repubblica.

Probabilmente, nell'intenzione dei Costituenti, la previsione di un limite numerico al potere di nomina presidenziale avrebbe dovuto svolgere la funzione di neutralizzare il

potere politico dei senatori di diritto a vita di cui al primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ma la stessa indicazione del limite numerico è stata oggetto di annose dispute dottrinali, culminate nell'accettazione della tesi che interpreta nel senso più ampio il dettato costituzionale. Si è, infatti, sostenuto che cinque è il numero di senatori a vita che ciascun Presidente della Repubblica può nominare nel corso del proprio mandato, il che rende altamente significativa, all'interno dell'Aula del Senato, la rappresentanza parlamentare dei membri non eletti dal popolo.

Tuttavia, soprattutto nell'ultimo decennio, è apparso sempre più evidente come i senatori a vita possano condizionare gli esiti delle votazioni in Senato, dando luogo a quelle che il Presidente emerito Francesco Cossiga definì « gravi distorsioni politico-istituzionali ».

È evidente, infatti, che, in situazioni di maggioranze politiche non ampie, in cui pochi voti possono determinare gli esiti delle votazioni espresse dall'Assemblea, si può arrivare al paradosso per cui membri non eletti e, dunque, non rappresentativi di una volontà popolare, diventano l'ago della bilancia nelle scelte relative alla politica nazionale.

In questi casi il ruolo svolto dai senatori a vita può rivelarsi decisivo e costituire - quantomeno in certe circostanze - un'alterazione della logica democratica e del corretto rapporto Parlamento-cittadini, il che influenza la vita politica del Paese e pone una serie di ragionevoli interrogativi.

Si propone, quindi, la soppressione di un istituto « giuridico-costituzionale » nato nell'ambito di una forma di governo assai di-

versa da quella attuale che, invece, affonda le sue radici nel principio della rappresentatività delle Assemblee parlamentari e nella

responsabilità politica di ogni parlamentare che è e deve essere espressione di una scelta diretta del popolo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.